



CITTA' DI BAGHERIA
Provincia di Palermo

-----ooOoo-----

**DIVIETO DI FUMO
IN PARTICOLARI LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dal 04.12.95 – Legge 11.11.75, n. 584)

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n°159
dell'8 agosto 1996

SOMMARIO

ART. 1 – SCOPO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – DESTINATARI

ART. 3 – LOCALI IN CUI VIGE IL DIVIETO

ART. 4 – PUBBLICAZIONE DEL DIVIETO

ART. 5 – VIGILANZA SULL'OSSERVAZIONE DEL DIVIETO

ART. 6 – SANZIONI

ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 1
SCOPO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene adottato in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.95 (G.U. 15.01.1996 n. 11) e disciplina il divieto di fumo in determinati locali dell'Amministrazione Comunale.

ART. 2
DESTINATARI

Sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, oltre agli utenti che accedono nei locali in cui vige il divieto, tutto il personale dipendente ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali stessi.

ART. 3
LOCALI IN CUI VIGE IL DIVIETO

E' fatto divieto di fumare in tutti i locali aperti al pubblico, utilizzati a qualunque titolo per l'esercizio di funzioni istituzionali, dall'amministrazione comunale.

Per locale "aperto al pubblico" si intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti può accedere senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.

E' fatto comunque divieto di fumare nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge 11.11.75 n. 584, ancorché non si tratti di locali aperti al pubblico nel senso sopraindicato.

ART. 4
PUBBLICAZIONE DEL DIVIETO

Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti, in modo e posizione ben visibili, a cura del personale individuato con provvedimento dei Capi Settore, appositi cartelli, che saranno forniti dal competente Ufficio Sanità, contenenti l'indicazione del divieto stesso nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

ART. 5
VIGILANZA SULL'OSSERVAZIONE DEL DIVIETO

I Capi settore individueranno, per ogni struttura amministrativa e di servizio, uno o più funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle o di introitare il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista la e di riferirne eventualmente all'autorità competente ai sensi della legge 24.11.1981 n. 689.

Il personale individuato esente del precedente comma del presente articolo sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento, da rilasciarsi a cura dei Capi Settore su un modello fornito dal competente Ufficio Sanità, che gli interessati durante servizio dovranno portare esposto sul pettorale sinistro dell'indumento esterno.

ART. 6

SANZIONI

Fatte salve le sanzioni previste dalla legge 11. 11. 1975 n. 584, le infrazioni alle norme del presente regolamento sono punite con l'azione amministrativa pecuniaria da Lit 4000 (quattromila) a Lit 10.000 (diecimila) per inosservanza del divieto di fumare (art.1, legge n. 584/75) e da Lit 20.000 (ventimila) a Lit 100.000 (centomila) per inosservanza dell'obbligo di esporre il cartello indicante il divieto di fumare.

ART. 7 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è in vigore in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del vigente Statuto Comunale.